



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 22 del 12/02/2013

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 dicembre 2012, n. 3008

D.G.R. n. 1388/2011 - Parametri standard regionali per l'individuazione di strutture semplici e complesse, posizioni organizzative e coordinamenti per il personale delle Aziende ed Enti del SSR ex art. 12, co. 1, lett. b) Patto per la Salute 2010-2012. Aggiornamento con il riordino della rete ospedaliera, valutazioni di impatto economico e determinazioni conseguenti.

L'Assessore alle Politiche della Salute, sulla base dell'istruttoria espletata e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Rapporti Istituzionali e dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica, riferisce quanto segue.

Con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1388 del 21/6/2011 sono stati approvati i parametri standard regionali per l'individuazione di strutture semplici, complesse, posizioni organizzative e coordinamenti per il personale delle Aziende ed Enti del SSR ex art. 12, co. 1, lett. b) Patto per la Salute 2010-2012 come di seguito:

- **STRUTTURE COMPLESSE OSPEDALIERE:** Numero standard di posti letto per struttura complessa ospedaliera (PL pubblici/SC ospedal.) = 19,1.
- **STRUTTURE COMPLESSE NON OSPEDALIERE (TERRITORIALI ED AMMINISTRATIVE):** Numero standard di abitanti per struttura complessa non ospedaliera (Popolaz./SC non osped.) = 16.345;
- **STRUTTURE SEMPLICI:** Rapporto standard tra strutture semplici e strutture complesse (SS/SC): 1,48.
- **COORDINAMENTI:** Rapporto standard tra incarichi di coordinamento e strutture complesse (COORD/SC) = 1;
- **POSIZIONI ORGANIZZATIVE:** Rapporto standard tra posizioni organizzative ed incarichi di coordinamento (PO/COORD) = 0,20.

Con il medesimo atto deliberativo si è altresì provveduto a:

- dare atto che l'applicazione dei predetti standard alle Aziende ed Enti della Regione Puglia determini l'individuazione, per ciascuna di esse, di un numero massimo di strutture complesse e semplici nonché di incarichi di coordinamento e posizioni organizzative, attribuibili entro i limiti di capienza dei relativi fondi e le disponibilità di bilancio aziendali, nella misura espressamente indicata nelle tabelle riportate nel relativo Allegato 1;
- stabilire - anche alla luce dell'imminente disattivazione entro il 31/12/2011 di ulteriori 370 posti letto nelle Aziende ed Enti del SSR (pari al 3,8% del totale dei posti letto attivi al 31/12/2010) - che le Aziende ed Enti del SSR, all'atto del recepimento dei predetti standard all'interno dei rispettivi atti aziendali e regolamenti di organizzazione, prevedano in via prudenziale un numero di strutture complesse, semplici, posizioni organizzative e coordinamenti decurtato della percentuale del 3,8% rispetto a quello risultante

dalla puntuale applicazione degli standard in parola all'attuale dotazione di posti letto, limitandosi dunque ad attivare il 96,2% delle strutture organizzative potenzialmente spettanti, secondo il prospetto di cui alla Tabella n. 7 del relativo Allegato 1.

- disporre che con successivo provvedimento da adottarsi entro il 31/12/2011 la Giunta Regionale, ad avvenuta rideterminazione della rete ospedaliera regionale per gli anni 2011 e 2012 nonché ad avvenuta approvazione degli standard in oggetto da parte del Comitato LEA, provvederà a stabilire in via definitiva il numero massimo di strutture organizzative attribuibili da parte di ciascuna Azienda o Ente del SSR.

- stabilire che, per quanto non in contrasto con i predetti standard, vengono fatti salvi i criteri organizzativi delle strutture della Dirigenza di Area Medico-Veterinaria definiti dalla Giunta Regionale, a seguito del confronto con le Organizzazioni Sindacali, con D.G.R. n. 468 del 23/2/2010, ovvero:

1. Le strutture semplici devono essere individuate all'interno delle strutture complesse sulla base di comprovato fabbisogno assistenziale (dati epidemiologici, dati relativi alle liste di attesa), devono svolgere un'attività specifica e non coincidere con l'omologa struttura complessa di riferimento, devono disporre di un budget finalizzato alla gestione di risorse umane, finanziarie e strumentali;

2. Le strutture semplici a valenza dipartimentale devono svolgere attività e funzioni specifiche nell'ambito del Dipartimento di riferimento, e non possono essere previste in numero superiore ad una per medesime discipline e funzioni.

- stabilire che il finanziamento delle strutture complesse e semplici, delle posizioni organizzative e dei coordinamenti deve trovare specifica copertura nell'ambito dei fondi aziendali di riferimento rideterminati in applicazione dell'art. 72, lett. a) della L. 191/2009, deve rientrare nei limiti di disponibilità del bilancio dell'Azienda Sanitaria e deve garantire il rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di spesa del personale;

- disporre che i predetti standard ed ogni eventuale rettifica ed integrazione degli stessi vengano tempestivamente recepiti da parte delle Aziende ed Enti del S.S.R. all'interno dei rispettivi atti aziendali e regolamenti di organizzazione;

- disporre, ai sensi dell'art. 12, co. 2 del Patto per la Salute 2010-2012, l'inserimento dei predetti standard all'interno dei Protocolli d'intesa Regione-Università;

- disporre che, alla luce delle previsioni dell'art. 40 del D.Lgs. 150/2009 e tenendo conto dell'opportunità di procedere con gradualità alla riduzione delle strutture in esubero, l'adeguamento agli standard in oggetto debba essere garantito dalle Aziende ed Enti del SSR entro la fine del triennio di vigenza del Patto per la Salute 2010-2012.

- approvare il prospetto standard per la ricognizione annuale delle strutture organizzative delle Aziende ed Enti del SSR e dei relativi costi, contenuto nel relativo Allegato 2, stabilendo altresì che il suddetto prospetto standard debba essere compilato annualmente, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno con riferimento all'anno precedente, dalle Aziende ed Enti del SSR, che dovranno trasmetterlo al Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica dell'Assessorato alle Politiche della Salute per le verifiche di competenza.

Il Ministero della Salute, nell'ambito della verifica degli adempimenti previsti dall'Accordo per il Piano di Rientro della Regione Puglia ed in accordo con il Ministero dell'Economia e Finanze, con il parere PUGLIA- DGPROG-14-7-2011-0000165-P ha preso atto dei predetti standard per l'individuazione di strutture semplici, complesse, posizioni organizzative e coordinamenti individuati dalla Giunta Regionale della Puglia con la citata D.G.R. n. 1388/2011, valutandoli favorevolmente "nel presupposto che venga approvato il disegno di legge con cui si prevedono norme finalizzate alla revisione delle piante organiche, al ridimensionamento dei fondi della contrattazione integrativa e a stabilire che il blocco del turnover, nei limiti del Piano di rientro, sia previsto nei Protocolli di Intesa con le relative università".

Com'è noto, la Regione Puglia ha provveduto all'approvazione della L.R. 28/9/2011 n. 22, che all'art. 1 ha proceduto alla ridefinizione delle dotazioni organiche della rete ospedaliera in applicazione della

citata L.R. n. 2/2011, prevedendo che:

“1. (...) le aziende ed enti del Servizio sanitario regionale (SSR), in connessione con i processi di riorganizzazione, ivi compresi quelli relativi alla razionalizzazione della rete ospedaliera di cui al Reg. reg. 16 dicembre 2010, n. 18 (Regolamento di riordino della rete ospedaliera della Regione Puglia per l'anno 2010) e successive modifiche e integrazioni, procedono alla ridefinizione delle dotazioni organiche.

2. La ridefinizione delle dotazioni organiche di cui al comma 1 deve, altresì, prevedere il rientro della spesa complessiva del personale dipendente a tempo indeterminato e a tempo determinato, che presta servizio con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile o con convenzione, entro i limiti di cui al combinato disposto dei commi 71 e 72 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2010) e dell'articolo 9 (Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico) del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché nel rispetto della sentenza della Corte Costituzionale 24 novembre 2010, n. 333.

3. I Direttori e/o Commissari straordinari predispongono le dotazioni organiche di cui ai commi 1 e 2 applicando:

a) gli standard organizzativi stabiliti con Reg. reg. 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie), attuativo della legge regionale 28 maggio 2004, n. 8 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private);

b) i parametri standard adottati con provvedimento di Giunta regionale per l'individuazione delle strutture complesse e semplici, posizioni organizzative e di coordinamento ex articolo 12, comma 2, lett. b), dell'Intesa del 3 dicembre 2009 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome concernente il nuovo Patto per la Salute per gli anni 2010-2012.

4. A seguito della ridefinizione delle dotazioni organiche, secondo i criteri riportati nei commi precedenti, le aziende ed enti del SSR procedono al ridimensionamento dei pertinenti fondi della contrattazione integrativa, fermo restando, comunque, il rispetto di quanto previsto dal comma 12-bis dell'articolo 9 del D.L. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010”.

Successivamente il Comitato LEA, nella seduta del 26 marzo 2012, ha approvato gli “Standard per l'individuazione di strutture semplici e complesse del S.S.N. ex art. 12, co. 1, lett. b) Patto per la Salute 2010-2012”, trasmessi all'Assessorato alle Politiche della Salute della Regione Puglia dal Ministero della Salute con nota prot. PUGLIA-DGPROG-04/04/2012-0000057-P. Tali standard prevedono:

- Per le strutture complesse ospedaliere - Indicatore: Posti letto pubblici Regione/SC ospedaliere Regione; Standard: 17,5 posti letto per struttura complessa ospedaliera.

- Per le strutture complesse non ospedaliere - Indicatore: Popolazione residente Regione/SC non ospedaliere Regione; Standard: 9.158 residenti per s.c. non ospedaliera per Regioni con popolazione <2,5mln; 13.515 residenti per s.c. non ospedaliera per Regioni con popolazione >2,5mln.

- Per le strutture semplici totali (osped. e non. osped.) - Indicatore: Strutture semplici totali/Strutture complesse totali; Standard: 1,31 strutture semplici per struttura complessa.

Con nota prot. AOO_151-5972 del 7/6/2012, la Regione Puglia ha quindi chiesto al Ministero della Salute ed al Ministero dell'Economia e Finanze un parere in ordine all'eventuale modifica della citata D.G.R. 1388/2011 finalizzata all'applicazione degli standard approvati dal Comitato LEA nella seduta del 26/3/2012. Ciò in ragione non soltanto dell'utilità di un potenziamento delle strutture complesse e semplici territoriali in termini di miglioramento dell'appropriatezza del setting assistenziale e della qualità dell'assistenza sanitaria, ma anche della difficoltà del momento attuale in termini di rapporti con il personale dipendente dalle Aziende ed Enti del SSR (contratti bloccati; fondi ridimensionati; turni di

lavoro pesanti, stante la storica carenza di personale ed il blocco totale del turn-over previsto dal Piano di Rientro; elevato numero di pensionamenti, con 1.824 unità in uscita solo nell'anno 2011) e considerato altresì che le Organizzazioni Sindacali di categoria firmatarie degli accordi contrattuali hanno già da tempo diffidato la Regione Puglia ad adeguarsi ai criteri da adottarsi (poi adottati) da parte del Comitato LEA.

I Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze hanno riscontrato la predetta richiesta regionale con nota prot. PUGLIA-DGPROG-31/08/2012-164-P, evidenziando quanto segue:

“Preso atto che gli standard definiti dalla Regione porterebbero all'individuazione di un numero di strutture complesse inferiore a quello derivante dall'applicazione dei parametri successivamente fissati dal Comitato LEA, va viceversa evidenziato che per le strutture semplici in ambito regionale è stato individuato un parametro superiore a quello previsto dal predetto Comitato LEA.

Ciò premesso, al fine di valutare la predetta richiesta, si chiede (...) di conoscere l'impatto economico, con particolare riferimento anche ai fondi contrattuali, che ne deriverebbe in caso di aumento delle strutture semplici e complesse sulla base dei parametri definiti dal Comitato LEA”.

Peraltro, con Regolamento Regionale n. 11 del 7/6/2012 è stato approvato il secondo step del riordino della rete ospedaliera regionale già avviato con R.R. 18/2010 ed R.R. 19/2010, che ha disposto la disattivazione di 432 posti letto pubblici nelle Aziende ed Enti del SSR, passando da un totale regionale di 9.695 posti letto pubblici al 31/12/2010 ad un totale regionale di 9.263 posti letto pubblici al 31/12/2012, così distribuiti:

- ASL BA - 1418 p.l.;
- ASL BR - 1085 p.l.;
- ASL BT - 747 p.l.;
- ASL FG - 652 p.l.;
- ASL LE - 1.863 p.l.;
- ASL TA - 1046 p.l.;
- AOU Policlinico di Bari - 1392 p.l.;
- AOU Ospedali Riuniti di Foggia - 808 p.l.;
- IRCCS Oncologico di Bari - 130 p.l.;
- IRCCS “De Bellis” di Castellana Grotte - 122 p.l.

Sebbene tale riduzione di posti letto fosse già stata tenuta in considerazione - in via prudenziale - all'atto della stesura della DGR n. 1388/2011, che nella Tabella 7 dell'Allegato 1 aveva già previsto per ciascuna Aziende o Ente una generica decurtazione del numero di strutture organizzative pari al 3,8% rispetto al numero delle stesse strutture risultante dalla puntuale applicazione degli standard introdotti con l'atto deliberativo in parola, si ritiene opportuno effettuare un aggiornamento del calcolo degli standard individuati con D.G.R. 1388/2011 alla luce della specifica riduzione di posti letto prevista per ciascuna Azienda o Ente dal citato R.R. 11/2012.

Inoltre, anche sulla scorta del citato parere ministeriale relativo all'eventuale revisione degli standard di cui alla DGR 1388/2011, si è ritenuto di procedere ad ulteriori valutazioni in ordine all'impatto economico della revisione degli incarichi di struttura complessa e semplice nelle Aziende ed Enti del SSR, partendo dal numero di posti letto rideterminati per ciascuna Azienda o Ente dal citato R.R. 11/2012 e seguendo la metodologia di valutazione dell'impatto economico indicata dal Ministero della Salute nella “Relazione finale” del Sottogruppo di lavoro del Comitato LEA per la fissazione dei parametri standard per l'individuazione di strutture semplici e complesse del S.S.N. ex art. 12, co. 1, lett. b) Patto per la Salute 2010-2012, documento approvato dal Comitato LEA in data 2/8/2011.

In particolare, per il calcolo del risparmio derivante dall'applicazione dello standard per le strutture complesse sono state prese in considerazione le voci retributive proprie della Dirigenza Medico-

Veterinaria e Sanitaria non medica e della Dirigenza PTA (pag. 22 della predetta Relazione finale del Sottogruppo di lavoro del Comitato LEA), operando la media fra tali valori per quantificare il risparmio unitario per struttura complessa (euro 46.202). Analogamente, per il calcolo del risparmio derivante dall'applicazione dello standard per le strutture semplici sono state prese in considerazione le voci retributive proprie della Dirigenza Medico-Veterinaria e Sanitaria non medica e della Dirigenza PTA (pagg. 23-24 della medesima Relazione), operando la media fra tali valori per quantificare il risparmio unitario per struttura semplice (euro 33.110). Applicando le valutazioni di impatto economico di cui innanzi, in via comparativa, agli standard approvati dal Comitato LEA in data 26/3/2012 ed agli standard approvati dalla Giunta Regionale della Puglia con DGR 1388/2011, è emerso quanto segue:

Impatto economico standard Comitato LEA 26/3/2012

Delta S.C. totali Risparmio (con risparmio medio SC = 46.202 a)

a 29 a 1.339.858

Delta S.S. totali Risparmio (con risparmio medio SC = 33.110 a)

a 833 a 27.580.630

Risparmio complessivo (SC + SS) = a 28.920.488

Impatto economico standard Regione Puglia (DGR 1388/2011)

Delta S.C. totali Risparmio (con risparmio medio SC = 46.202 a)

a 125 a 5.775.250

Delta S.S. totali Risparmio (con risparmio medio SC = 33.110 a)

a 834 a 27.613.740

Risparmio complessivo (SC + SS) = a 33.388.990

Avendo rilevato un risparmio complessivo nettamente maggiore derivante dall'applicazione degli standard approvati dalla Giunta Regionale della Puglia con D.G.R. n. 1388/2011 (il delta di risparmio rispetto all'applicazione degli standard approvati dal Comitato LEA in data 26/3/2012 è pari ad euro 4.468.502), si ritiene opportuno confermare i parametri standard regionali per l'individuazione di strutture semplici e complesse delle Aziende ed Enti del S.S.R. approvati con la D.G.R. n. 1388 del 21/6/2011, di seguito richiamati:

- STRUTTURE COMPLESSE OSPEDALIERE: Numero standard di posti letto per struttura complessa ospedaliera (PL pubblici/SC ospedal.) = 19,1.
- STRUTTURE COMPLESSE NON OSPEDALIERE (TERRITORIALI ED AMMINISTRATIVE): Numero

standard di abitanti per struttura complessa non ospedaliera (Popolaz./SC non osped.) = 16.345;

- **STRUTTURE SEMPLICI:** Rapporto standard tra strutture semplici e strutture complesse (SS/SC): 1,48.

Per ciò che concerne le posizioni organizzative e coordinamenti del personale delle Aziende ed Enti del S.S.R. - essendo allo stato i lavori del Sottogruppo di lavoro del Comitato LEA per la definizione dei relativi standard in corso di svolgimento - si propone viceversa di confermare, provvisoriamente e fino alla determinazione dei predetti standard da parte del Comitato LEA, gli standard approvati con la D.G.R. n. 1388 del 21/6/2011 come di seguito:

- **COORDINAMENTI:** Rapporto standard tra incarichi di coordinamento e strutture complesse (COORD/SC) = 1;
- **POSIZIONI ORGANIZZATIVE:** Rapporto standard tra posizioni organizzative ed incarichi di coordinamento (PO/COORD) = 0,20.

Successivamente all'approvazione dei predetti standard da parte del Comitato LEA, la Giunta Regionale provvederà a stabilire in via definitiva lo standard di posizioni organizzative e coordinamenti attribuibili da parte di ciascuna Azienda o Ente del SSR.

L'applicazione dei predetti standard alle Aziende ed Enti del S.S.R. della Regione Puglia determina l'individuazione, per ciascuna di esse, di un numero massimo di strutture complesse e semplici nonché di incarichi di coordinamento e posizioni organizzative, attribuibili entro i limiti di capienza dei relativi fondi e le disponibilità di bilancio aziendali, nella misura espressamente indicata nelle tabelle riportate in Allegato 1 al presente schema di provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, aggiornate sulla base del secondo step del riordino della rete ospedaliera regionale operato con R.R. 11/2012 e che sostituiscono integralmente le tabelle riportate in Allegato 1 alla D.G.R. n. 1388/2011.

Si ritiene, per il resto, di confermare le modalità applicative dei parametri standard in oggetto indicate dalla D.G.R. n. 1388/2011, di seguito richiamate:

1) Per quanto non in contrasto con gli standard di cui al presente schema di provvedimento, vengono fatti salvi i criteri organizzativi delle strutture della Dirigenza di Area Medico-Veterinaria definiti dalla Giunta Regionale, a seguito del confronto con le Organizzazioni Sindacali, con D.G.R. n. 468 del 23/2/2010, ovvero:

- Le strutture semplici devono essere individuate all'interno delle strutture complesse sulla base di comprovato fabbisogno assistenziale (dati epidemiologici, dati relativi alle liste di attesa), devono svolgere un'attività specifica e non coincidere con l'omologa struttura complessa di riferimento, devono disporre di un budget finalizzato alla gestione di risorse umane, finanziarie e strumentali;

- Le strutture semplici a valenza dipartimentale devono svolgere attività e funzioni specifiche nell'ambito del Dipartimento di riferimento, e non possono essere previste in numero superiore ad una per medesime discipline e funzioni.

2) Il finanziamento delle strutture complesse e semplici, delle posizioni organizzative e dei coordinamenti deve trovare specifica copertura nell'ambito dei fondi aziendali di riferimento rideterminati in applicazione dell'art. 72, lett. a) della L. 191/2009, deve rientrare nei limiti di disponibilità del bilancio dell'Azienda Sanitaria e deve garantire il rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di spesa del personale;

3) Gli standard di cui al presente schema di provvedimento e ad ogni eventuale rettifica ed integrazione dello stesso, ai sensi dell'art. 12, co. 2 del Patto per la Salute 2010-2012, devono essere inseriti all'interno dei Protocolli d'intesa Regione-Università.

Si conferma inoltre la validità, ai fini del monitoraggio periodico delle strutture organizzative delle Aziende ed Enti del SSR, del prospetto standard per la ricognizione annuale delle predette strutture organizzative e dei relativi costi approvato con D.G.R. 1388/2011. Il suddetto prospetto standard dovrà

essere compilato annualmente, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno con riferimento all'anno precedente, dalle Aziende ed Enti del SSR, che dovranno trasmetterlo al Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica dell'Assessorato alle Politiche della Salute per le verifiche di competenza.

Si propone altresì di stabilire che gli standard di cui alla D.G.R. 1388/2011 confermati con il presente schema di provvedimento, nonchè ogni loro eventuale integrazione o rettifica, vengano recepiti dalle Aziende ed Enti del S.S.R. all'interno dei rispettivi atti aziendali e regolamenti di organizzazione entro 3 mesi dall'approvazione degli stessi da parte della Giunta Regionale.

COPERTURA FINANZIARIA L.R. n. 28/2001 s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente schema di provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale a norma dell'art. 4, co. 4, lett. i) della L.R. 7/1997.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema di provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Rapporti Istituzionali e dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica.

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate,

1. Di confermare i parametri standard regionali per l'individuazione di strutture semplici e complesse delle Aziende ed Enti del S.S.R. approvati con la D.G.R. n. 1388 del 21/6/2011, di seguito richiamati:

- STRUTTURE COMPLESSE OSPEDALIERE: Numero standard di posti letto per struttura complessa ospedaliera

(PL pubblici/SC ospedal.) = 19,1.

- STRUTTURE COMPLESSE NON OSPEDALIERE (TERRITORIALI ED AMMINISTRATIVE): Numero standard di abitanti per struttura complessa non ospedaliera (Popolaz./SC non osped.) = 16.345;

- STRUTTURE SEMPLICI: Rapporto standard tra strutture semplici e strutture complesse (SS/SC): 1,48.

2. Di confermare, provvisoriamente e fino alla determinazione dei predetti standard da parte del Comitato LEA, gli standard approvati con la D.G.R. n. 1388 del 21/6/2011 in relazione alle posizioni organizzative e coordinamenti del personale delle Aziende ed Enti del S.S.R. come di seguito:

- COORDINAMENTI: Rapporto standard tra incarichi di coordinamento e strutture complesse (COORD/SC) = 1;

• POSIZIONI ORGANIZZATIVE: Rapporto standard tra posizioni organizzative ed incarichi di coordinamento (PO/COORD) = 0,20.

3. Di stabilire che con successivo provvedimento, ad avvenuta determinazione degli standard di cui al precedente punto 2) da parte del Comitato LEA, la Giunta Regionale provveda a stabilire in via definitiva lo standard di posizioni organizzative e coordinamenti attribuibili da parte di ciascuna Azienda o Ente del SSR.

4. Di dare atto che l'applicazione dei predetti standard alle Aziende ed Enti del S.S.R. della Regione Puglia determini l'individuazione, per ciascuna di esse, di un numero massimo di strutture complesse e semplici nonché di incarichi di coordinamento e posizioni organizzative, attribuibili entro i limiti di capienza dei relativi fondi e le disponibilità di bilancio aziendali, nella misura espressamente indicata nelle tabelle riportate in Allegato 1 al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, aggiornate sulla base del secondo step del riordino della rete ospedaliera regionale operato con R.R. 11/2012 e che sostituiscono integralmente le tabelle riportate in Allegato 1 alla D.G.R. n. 1388/2011.

5. Di confermare, per il resto, le modalità applicative dei parametri standard in oggetto indicate dalla D.G.R. n. 1388/2011, di seguito richiamate:

a) Per quanto non in contrasto con gli standard di cui al presente provvedimento, vengono fatti salvi i criteri organizzativi delle strutture della Dirigenza di Area Medico-Veterinaria definiti dalla Giunta Regionale, a seguito del confronto con le Organizzazioni Sindacali, con D.G.R. n. 468 del 23/2/2010, ovvero:

- Le strutture semplici devono essere individuate all'interno delle strutture complesse sulla base di comprovato fabbisogno assistenziale (dati epidemiologici, dati relativi alle liste di attesa), devono svolgere un'attività specifica e non coincidere con l'omologa struttura complessa di riferimento, devono disporre di un budget finalizzato alla gestione di risorse umane, finanziarie e strumentali;

- Le strutture semplici a valenza dipartimentale devono svolgere attività e funzioni specifiche nell'ambito del Dipartimento di riferimento, e non possono essere previste in numero superiore ad una per medesime discipline e funzioni.

b) Il finanziamento delle strutture complesse e semplici, delle posizioni organizzative e dei coordinamenti deve trovare specifica copertura nell'ambito dei fondi aziendali di riferimento rideterminati in applicazione dell'art. 72, lett. a) della L. 191/2009, deve rientrare nei limiti di disponibilità del bilancio dell'Azienda Sanitaria e deve garantire il rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di spesa del personale;

c) Gli standard di cui al presente provvedimento e ad ogni eventuale rettifica ed integrazione dello stesso, ai sensi dell'art. 12, co. 2 del Patto per la Salute 2010-2012, devono essere inseriti all'interno dei Protocolli d'intesa Regione-Università.

6. Di confermare la validità, ai fini del monitoraggio periodico delle strutture organizzative delle Aziende ed Enti del SSR, del prospetto standard per la ricognizione annuale delle predette strutture organizzative e dei relativi costi approvato con D.G.R. 1388/2011. Il suddetto prospetto standard dovrà essere compilato annualmente, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno con riferimento all'anno precedente, dalle Aziende ed Enti del SSR, che dovranno trasmetterlo al Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica dell'Assessorato alle Politiche della Salute per le verifiche di competenza.

7. Di stabilire che i parametri standard confermati con il presente provvedimento, nonché ogni loro eventuale integrazione o rettifica, vengano recepiti dalle Aziende ed Enti del S.S.R. all'interno dei rispettivi atti aziendali e regolamenti di organizzazione entro 3 mesi dall'approvazione degli stessi da parte della Giunta Regionale.

8. Di dare mandato all'Ufficio 2 - Rapporti Istituzionali del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica per gli adempimenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento.

9. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. 13/1994.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv.Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola